

## Condizioni Generali di finanziamento per i Clienti Consumatori

### Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni generali di finanziamento ("Condizioni Generali"), si intendono per:

**Banca:** Stellantis Financial Services Italia S.p.A. con sede in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A., a cui è richiesto il finanziamento.

**Cliente:** soggetto che richiede il finanziamento finalizzato all'acquisto del Veicolo ed eventualmente, a sua totale discrezione, dei Servizi Accessori finanziati.

**Codice di Condotta:** codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con Provvedimento del Garante del 12 settembre 2019 e s.m.i.

**Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a); ai fini di quanto previsto dall'art. 118, comma 2-bis TUB, al Consumatore è equiparata la micro-impresa come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

**Contratto:** contratto di finanziamento tra il Cliente (ed eventuale soggetto Coobbligato) e la Banca. Lo stesso risulta composto dal documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (frontespizio del presente contratto), dalla richiesta di finanziamento e dalle Condizioni Generali di finanziamento.

**Convenzionato:** concessionario autorizzato alla vendita del Veicolo.

**Informativa Privacy:** l'informativa, allegata alle presenti Condizioni Generali di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e all'articolo 6 del Codice di Condotta.

**Richiesta:** scheda contrattuale contenente le informazioni relative al finanziamento finalizzato al pagamento del prezzo del Veicolo ed eventualmente, a fronte di espressa e totalmente discrezionale richiesta del Cliente, del prezzo dei Servizi Accessori finanziati.

**TUB:** D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**Parti:** la Banca, il Cliente ed eventualmente il soggetto coobbligato ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

**Prezzo di messa su strada:** prezzo risultante dalla fattura di acquisto del veicolo.

**Servizi Accessori finanziati:** servizi assicurativi e non assicurativi indicati al successivo art. 17 delle presenti condizioni generali.

**Servizi Accessori non finanziati:** i servizi assicurativi e non assicurativi indicati all'art. 18 delle presenti condizioni generali.

**Servizio marchiatura:** servizio a protezione del bene, quale deterrente al furto del veicolo, che rappresenta un Servizio Accessorio obbligatorio per ottenere il finanziamento di veicoli nuovi dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot.

**Veicolo:** autoveicolo il cui prezzo di acquisto è finanziato con il presente finanziamento.

### 1) Perfezionamento del contratto di finanziamento

Il finanziamento, si perfeziona con l'accettazione della presente richiesta di finanziamento e conseguente erogazione della somma finanziata da parte della Banca, previa verifica del merito creditizio del Cliente sulla base di informazioni adeguate, consultando, se del caso, banche dati pertinenti, ai sensi dell'art. 124-bis del TUB.

L'esito della verifica del merito creditizio viene comunicato in forma di pre-delibera e non determina il perfezionamento del contratto di finanziamento perché non ne costituisce accettazione. Nel caso di deterioramento del merito creditizio del Cliente, avvenuto successivamente alla richiesta di finanziamento ed emissione della pre-delibera, ma comunque in fase antecedente all'accettazione della stessa da parte della Banca, quest'ultima, si riserva di revocare la pre-delibera.

La pre-delibera e l'accettazione della richiesta di finanziamento sono trasmesse al Cliente mediante comunicazione scritta inviata alla sede del Convenzionato, presso cui il Cliente elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. per la ricezione delle comunicazioni stesse.

Il Cliente autorizza contestualmente alla comunicazione dell'accettazione della richiesta di finanziamento, l'erogazione dell'importo del finanziamento alla data di perfezionamento del contratto con pagamento del corrispettivo direttamente al Convenzionato per l'importo relativo all'acquisto del veicolo e pagamento del corrispettivo al soggetto erogante i Servizi Accessori finanziati, se richiesti dal Consumatore, per l'importo relativo all'acquisto dei Servizi Accessori finanziati.

In caso di rifiuto della richiesta di finanziamento a seguito di consultazione della banca dati di cui sopra, il Cliente avrà diritto, ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B. ad essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto da parte della Banca.

Le informazioni relative a Cliente e Convenzionato e i dati relativi al Veicolo sono identificati nella Richiesta, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca i propri recapiti nel caso in cui essi dovessero cambiare.

La Banca, ai sensi dell'art. 124, comma 5, TUB, non appena ricevuta la richiesta avente a oggetto il finanziamento da parte del Cliente, fornisce a quest'ultimo chiarimenti adeguati nonché tutta la documentazione informativa precontrattuale di trasparenza prevista dal TUB e dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di credito al consumo, illustrandone puntualmente il contenuto in modo che quest'ultimo possa valutare se il contratto in oggetto sia adatto alle proprie esigenze ovvero alla propria situazione finanziaria.

### 2) Diritto di recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUB, al Cliente è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi entro quattordici giorni dal perfezionamento del presente contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente ha ricevuto il contratto di finanziamento in forma scritta ai sensi dell'art. 125-bis comma 1, TUB. Il Cliente che recede deve darne comunicazione alla Banca inviando alla sede della stessa prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire alla Banca il capitale erogato. Al Cliente non sono addebitati gli interessi maturati fino al momento della restituzione. Inoltre, il Cliente deve rimborsare alla Banca le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione. Nessuna altra somma spetterà alla Banca.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto i Servizi Accessori finanziati e non finanziati di cui al successivo art. 18 che pertanto cesseranno.

Prima del perfezionamento del contratto, e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del TUB, il Cliente ha il diritto di ottenere dalla Banca chiarimenti sulla natura del contratto proposto, aventi a oggetto:

- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivare dal perfezionamento del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Tali chiarimenti adeguati, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 5 del TUB, potranno essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto la Banca.

### 3) Obbligazioni del Cliente

Il Cliente si obbliga:

- a rimborsare alla Banca l'intero importo finanziato, secondo le modalità indicate nella Richiesta e alle scadenze indicate sul carnet dei bollettini o, nel caso di pagamento a mezzo addebito diretto SEPA, su apposita comunicazione, secondo le modalità indicate nella Richiesta medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo;
- a comunicare immediatamente alla Banca qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nella Richiesta;
- a non effettuare il trasferimento di proprietà del Veicolo senza il consenso scritto della Banca rispettando le condizioni cui il consenso è subordinato, restando inteso che, in caso di trasferimento non autorizzato salvo il diritto della Banca a risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 10, il presente contratto resterà valido ed efficace con il conseguente obbligo del Cliente di continuare ad effettuare i pagamenti ancora dovuti ai sensi del successivo art. 6;
- a informare per iscritto la Banca, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 72 ore da quando ne sia venuto a conoscenza, dell'avvenuto pignoramento, sequestro, fermo a qualsiasi causa dovuti del Veicolo, nonché del furto, incendio, e distruzione dello stesso.

### 4) Eventuali garanzie

La concessione del finanziamento può essere subordinata al rilascio della fideiussione di un terzo per un importo iniziale pari al costo totale del finanziamento nonché delle eventuali penali per ritardato pagamento, oneri e accessori. Il fideiussore in tal caso sarà tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta di quest'ultima, anche in caso di opposizione del Cliente, quanto dovute per capitale, interessi, oneri e accessori, escludendosi espressamente il beneficio della preventiva escussione, secondo quanto previsto dall'art. 1944, comma 2 c.c..

### 5) Assicurazioni

Per tutta la durata del finanziamento, il Cliente ha l'obbligo di assicurare il veicolo contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile (RCA) per massimali non inferiori ai minimi di legge, presso primaria compagnia di assicurazione di sua scelta.

**Solo nel caso in cui il cliente richieda la stipula del prodotto "PACK", allora diviene necessaria la sottoscrizione di un Servizio accessorio a protezione del bene del cui acquisto è finalizzato il finanziamento.**

**Nell'ipotesi in cui il servizio accessorio necessario per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte sia una polizza assicurativa, il Cliente può decidere di sottoscrivere la polizza assicurativa proposta da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. o, in alternativa, presentare o reperire sul mercato una polizza emessa da altre imprese o intermediari, purché abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti da Stellantis Financial Services Italia S.p.A..**

**I contenuti minimi obbligatori della polizza sono descritti mediante apposita informativa che sarà rilasciata al cliente prima della stipula del finanziamento.**

Ad ogni modo, al verificarsi di un sinistro (per furto totale o distruzione a seguito di incendio e rapina) il Cliente dovrà darne informazione alla Banca ai sensi dell'art. 3 lett. d) che precede e sarà tenuto al pagamento delle rate fino alla naturale scadenza del contratto, salva la facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 che segue, con l'avvertenza che in difetto verrà dichiarato decaduto dal beneficio del termine ai sensi del successivo art. 10.

## 6) Pagamenti

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della Banca entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della Banca. L'eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all'approvazione della Banca. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla Banca. La prima rata sarà maggiorata dell'imposta di bollo vigente.

Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l'imputazione sarà fatta esclusivamente dalla Banca, in deroga a quanto disposto dall'art. 1193 c.c., e quindi imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla Banca qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la Banca provvederà a imputare i versamenti al contratto che presenta l'insoluto più antico, in deroga all'art. 1193 c.c., fermo restando l'eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti.

Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato alla Banca somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena ne venga a conoscenza e abbia verificato l'effettiva non debenza, la Banca restituisce le suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i relativi controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni.

Le Parti sin d'ora concordano che la Banca può compensare, ai sensi dell'art. 1252 c.c., le somme dovute dalla Banca medesima al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti della Banca aventi titolo nel contratto di finanziamento o in altri rapporti contrattuali tra la Banca e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Il Cliente che ha scelto un finanziamento con Maxi-Rata (quello in cui l'ultima rata risulti superiore rispetto alle precedenti) e che è in regola con il pagamento delle rate, ha la facoltà di richiedere e concordare con la Banca un eventuale allungamento del piano di rimborso, con rateizzazione della Maxi-Rata. Il Cliente dovrà inviare la sua richiesta alla Banca tramite l'Area Personale riservata del Cliente sul sito [www.stellantis-financial-services.it](http://www.stellantis-financial-services.it), entro 60 giorni antecedenti la data di scadenza della Maxi-Rata. La concessione di tale rimodulazione del pagamento è sottoposta all'approvazione della Banca.

## 7) Cessione del Contratto

La Banca potrà cedere a terzi il contratto e i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone informazione scritta al Cliente ai sensi di legge; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle Parti è quello indicato nella Richiesta, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto. Ai sensi dell'art.125-septies del TUB, in caso di cessione del credito, il Cliente potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre nei confronti della Banca cedente, ivi inclusa la compensazione.

## 8) Estinzione anticipata

Ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito.

In tal caso, il Cliente avrà diritto ad una riduzione del costo del credito, pari alla quota parte di: (i) interessi a scadere e - in caso di estinzione totale - (ii) di tutti i costi a suo carico dovuti per la vita residua del contratto (escluse tasse e imposte), purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 10 delle presenti Condizioni Generali. Nell'ipotesi disciplinata dal detto art. 10, infatti, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati.

Con riferimento al punto (ii), nel caso in cui il TAN del contratto sia diverso da 0, la riduzione verrà calcolata sulla base della curva degli interessi che si ricava dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Interessi"). In particolare, al fine di determinare l'importo oggetto di rimborso ai sensi del predetto criterio, verrà calcolato il peso percentuale degli interessi non ancora maturati alla data di rimborso anticipato rispetto all'intero ammontare degli interessi riportati nel Piano di Ammortamento. Tale percentuale verrà poi applicata all'ammontare dei costi corrisposti dal Cliente.

Nel caso in cui il TAN sia pari zero, invece, la riduzione verrà calcolata in proporzione al periodo di tempo che intercorre tra la richiesta del Cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento e la scadenza naturale dello stesso. In particolare, al fine di determinare l'importo oggetto di rimborso ai sensi del predetto criterio, l'ammontare contrattualmente previsto per i predetti costi verrà diviso per il numero di rate previste dal piano di ammortamento originario e poi moltiplicato per il numero di rate residue (secondo una ripartizione lineare in funzione della durata del finanziamento).

Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla Banca, secondo i criteri di seguito indicati:

- una somma pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non potrà in ogni caso superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto dal Cliente:

- se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure
- se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro.

Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata la Banca comunica al Cliente l'ammontare dell'importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla Banca, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

## 9) Mancato o ritardato pagamento <sup>(1)</sup>

In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi di soglia ai sensi della legge sull'usura, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare alla Banca le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero nella misura del 10% di ogni importo scaduto e 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Condotta il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai sistemi di informazione creditizia elencati nell'Informativa Privacy allegata alle presenti Condizioni Generali, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito.

## 10) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto <sup>(2)</sup>

Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o a mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 2), c.c., la dichiarazione scritta del Cliente di non voler eseguire l'obbligazione, comporta la facoltà per la Banca ai sensi dell'art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso.

La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 6 delle presenti Condizioni Generali e l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la Banca di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso.

In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla Banca in un'unica soluzione: capitale residuo, gli interessi maturati sul capitale scaduto e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli interessi moratori, le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 9 che precede.

In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull'intero capitale non pagato, calcolati come previsto all'art. 9 che precede, e potrà essere richiesta una penale per la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine e la notifica della stessa per € 30,00.

## 11) Inadempimento del fornitore

In caso di inadempimento da parte del Convenzionato al contratto di fornitura del bene finanziato, laddove ricorrano i requisiti di cui all'art. 1455 c.c. (ossia inadempimento di non scarsa importanza), il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Convenzionato e una volta decorso inutilmente il termine ivi previsto, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, senza obbligo di rimborsare alla Banca l'importo del finanziamento già messo a disposizione del Convenzionato. In tal caso la Banca rimborserà al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.

I diritti di cui al presente articolo possono essere fatti valere dal Cliente anche nei confronti del terzo al quale la Banca abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto.

## 12) Oneri e spese

Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, congiuntamente alla Banca, esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.

Viceversa, ove il contratto abbia durata sino a 18 mesi, si rende applicabile l'imposta di bollo ex D.P.R. n. 642/72 assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 276917/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate).

Gli interessi relativi al contratto di finanziamento sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10/1D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modifiche. Ogni onere fiscale relativo al presente contratto è esclusivamente a carico del Cliente. Sono inoltre a suo carico le spese legali sostenute dalla Banca a seguito della intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente o decadenza dal beneficio del termine, ai sensi del precedente art. 10.

Sono altresì a carico del Cliente le seguenti spese di gestione del contratto di finanziamento rapportate alla durata del contratto: spese presentazione addebito diretto SEPA; spese bollettini postali; spese ristampa estratto conto; commissioni insoluto/ripresentazione addebito diretto SEPA; registrazione del presente atto in caso d'uso; spese di comunicazione periodica. La Banca si riserva la facoltà di modificare le spese di cui sopra per giustificati motivi, ai sensi del successivo art. 15.

Sono inoltre a carico del Cliente: le spese di ristrutturazione del contratto, ove il Cliente lo abbia consentito; spese per modifiche scadenza; spese rinegoziazione contratto; imposta di bollo su ricevute di pagamento; spese solleciti; spese intervento recupero insoluto; spese per atti di assenso alla cancellazione ipotecaria; commissioni incasso/ricambio effetti.

Ai sensi dell'art. 127-bis del TUB, la Banca non addebita al Cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste per legge e se trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le comunicazioni previste anche in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 TUB, di

cui al successivo art. 14, sono gratuite. Per le ulteriori informazioni o comunicazioni richieste dal Cliente vengono addebitate spese adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

#### 13) Coobbligato

Qualora le obbligazioni derivanti dal presente contratto di finanziamento e poste a carico del Cliente siano assunte, a qualsiasi titolo, da un coobbligato - anche se non contestatario del Veicolo o del relativo contratto di acquisto - questi dovrà intendersi, a tutti gli effetti, come parte contraente del contratto di finanziamento, ai cui obblighi risponderà in via solidale con il Cliente.

#### 14) Comunicazioni periodiche alla clientela

La Banca, alla scadenza del Contratto e comunque almeno una volta all'anno, invia a mezzo posta ordinaria o con modalità elettronica, in funzione della scelta operata dal Cliente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione, in merito allo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, la comunicazione si intenderà approvata decorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il Cliente ha la facoltà di richiedere per iscritto in qualsiasi momento la modifica della modalità di ricezione delle comunicazioni inviando una mail all'indirizzo: [servizioclienti@stellantis-finance.com](mailto:servizioclienti@stellantis-finance.com)

Il Cliente ha diritto di ottenere dalla Banca in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, il rendiconto e documento di sintesi delle condizioni economiche, comprendenti:

- a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La Banca trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, che verrà comunicato al momento della richiesta.

#### 15) Modifiche di condizioni economiche contrattuali

In presenza di un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali, con la sola esclusione delle modifiche dei tassi di interesse applicati, anche in senso sfavorevole, al Cliente.

In conformità all'art. 118 TUB, la Banca comunica al Cliente, con preavviso di due mesi, le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, inviando una comunicazione in forma scritta, o mediante altro supporto durevole, al domicilio indicato nella Richiesta.

Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono giustificato motivo di modifica unilaterale, tra l'altro, le variazioni delle condizioni e i parametri di mercato, sopravvenuti motivi di sicurezza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento nonché relativa i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale ai rapporti regolati dalle presenti Condizioni Generali, il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto, senza penalità, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa "proposta di modifica unilaterale" e con l'applicazione in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni precedentemente praticate. Le modifiche proposte si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l'applicazione delle medesime.

#### 16) Addebito diretto SEPA

Ai fini di quanto disposto dall'art. 6 che precede, il Cliente può conferire mandato all'istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente, riportato nel mandato per addebito diretto SEPA compreso nella Richiesta, ad addebitare le somme dovute alla Banca di seguito riepilogate: somme dovute in ragione del presente contratto di finanziamento; oneri bancari sostenuti e spese di incasso relativi all'addebito di ogni singola rata addebitata; ogni altro importo previsto nello spazio dedicato "Piano di rimborso mensile del finanziamento (Condizioni di finanziamento) e Servizi Accessori finanziati e non finanziati" sulla Richiesta, oltre eventuali costi ad esso collegati. Il Cliente ha diritto di revocare l'addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dalla Banca e di chiedere il rimborso dell'addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel contratto che disciplina la prestazione dei servizi di pagamento intercorrente tra il Cliente e il proprio prestatore dei servizi di pagamento che provvede all'addebito di cui al presente articolo.

Il Cliente ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal mandato per addebito diretto SEPA mediante revoca dello stesso da darsi mediante comunicazione scritta.

Il prestatore del servizio di pagamento del Cliente ha facoltà di recedere dal mandato per addebito diretto SEPA con un preavviso non inferiore a due mesi da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel contratto che disciplina la prestazione dei servizi di pagamento; il pagatore, meglio indicato nel mandato per Addebito diretto SEPA, prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo contratto di prestazione del servizio di pagamento o, in mancanza, le condizioni rese pubbliche presso il suo prestatore del servizio di pagamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, sono applicabili le norme del contratto che disciplina la prestazione del servizio di pagamento di cui il mandato per addebito diretto SEPA costituisce parte integrante.

In caso di revoca o di recesso dal mandato per addebito diretto SEPA, il Cliente dovrà in ogni caso provvedere al puntuale pagamento a favore della Banca delle rate ai sensi dell'art. 6 delle presenti Condizioni Generali. Il mandato per addebito diretto SEPA resta valido fino alla scadenza naturale del contratto a cui lo stesso si riferisce, ovvero sino alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di finanziamento.

#### 17) Servizi Accessori finanziati

Il Cliente può chiedere, che il finanziamento di cui al presente contratto sia finalizzato sia al pagamento del prezzo del Veicolo, sia al pagamento del prezzo dei Servizi Accessori assicurativi e non assicurativi finanziati, come di seguito meglio indicati.

**La decisione del Cliente di chiedere che il finanziamento sia finalizzato a consentire il pagamento del prezzo anche dei Servizi Accessori assicurativi e non assicurativi finanziati, oltre che del Veicolo, deriva dall'esercizio di una sua esclusiva facoltà, esercitabile con la più ampia discrezionalità.**

Ad eccezione di quanto sopra, solo per i veicoli nuovi dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT Professional, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot, il Servizio marchiatura rappresenta un Servizio accessorio obbligatorio per ottenere il finanziamento.

Qualora il Cliente abbia richiesto, contestualmente alla stipula del finanziamento per l'acquisto di un veicolo di durata pari o superiore a 60 mesi, anche la prestazione di servizi accessori finanziati, lo stesso avrà la facoltà di scegliere una durata dei servizi inferiore rispetto alla durata del finanziamento.

In questo caso il costo dei servizi accessori finanziati rientrerà nel totale dell'importo finanziato e sarà pertanto rimborsato in base al "Piano di rimborso mensile del finanziamento (Condizioni di finanziamento) e Servizi Accessori finanziati e non finanziati" indipendentemente dalla durata dei servizi stessi.

Solo nel caso in cui il cliente richieda la stipula del prodotto "PACK", allora diviene necessaria la sottoscrizione di uno o più Prodotti assicurativi a protezione del bene del cui acquisto è finalizzato il finanziamento.

Nell'ipotesi in cui il servizio accessorio necessario per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte sia una polizza assicurativa, il Cliente può decidere di sottoscrivere la polizza assicurativa proposta da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. o, in alternativa, presentare o reperire sul mercato una polizza emessa da altre imprese o intermediari, purché abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti da Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

I contenuti minimi obbligatori della polizza sono descritti mediante apposita informativa che sarà rilasciata al cliente prima della stipula del finanziamento. L'acquisto dei detti Servizi Accessori finanziati si perfeziona solo fra il Cliente e l'ente erogatore del servizio stesso sulla base di contratti che non sono in alcun modo collegati al presente finanziamento.

#### 18) Servizi Accessori non finanziati

Qualora il Cliente abbia richiesto, contestualmente alla stipula del presente finanziamento, anche la prestazione di Servizi Accessori non finanziati assicurativi e non assicurativi, per il cui acquisto non chiede il finanziamento la relativa adesione sarà rilasciata dal Cliente mediante sottoscrizione di un separato contratto che sarà regolato dalle rispettive condizioni generali.

I Servizi Accessori non finanziati assicurativi e non assicurativi richiesti sono riportati nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile del finanziamento (Condizioni di finanziamento) e Servizi Accessori finanziati e non finanziati" - di cui alle condizioni della presente richiesta e questi decorreranno dalla prima rata di rimborso del finanziamento e saranno corrisposti con le medesime periodicità e valuta delle rate di rimborso.

Il Cliente, qualora abbia richiesto la prestazione di Servizi Accessori non finanziati assicurativi e non assicurativi, dal momento in cui si perfeziona il presente contratto è tenuto quindi a corrispondere alle rispettive scadenze, anche il pagamento dei Servizi Accessori non finanziati richiesti, il cui importo è indicato nel "Piano di rimborso mensile del finanziamento (Condizioni di finanziamento) e Servizi Accessori finanziati e non finanziati".

Mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro "Piano di rimborso mensile del finanziamento (Condizioni di finanziamento) e Servizi Accessori finanziati e non finanziati" sul modulo di richiesta il Cliente conferisce mandato alla Banca a corrispondere la relativa quota mensile al fornitore del Servizio Accessorio non finanziato richiesto.

**Si precisa che la sottoscrizione dei Servizi Accessori non finanziati assicurativi e non assicurativi ha natura facoltativa e non è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento da parte della Banca ovvero per ottenerlo alle condizioni proposte.**

**Si precisa che la sottoscrizione dell'eventuale polizza assicurativa ha natura facoltativa e comunque discrezionale, non è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento da parte della Banca ovvero per ottenerlo alle condizioni proposte e, comunque, non è connessa né collegata con il presente finanziamento finalizzato all'acquisto del Veicolo. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato, oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte la Banca.**

L'acquisto di Servizi Accessori non finanziati assicurativi si perfeziona solo fra il Cliente e l'ente erogatore del servizio stesso sulla base di contratti che non sono in alcun modo collegati al presente finanziamento finalizzato all'acquisto del Veicolo. Tali Servizi Accessori non finanziati assicurativi non costituiscono, in alcun modo, una condizione per l'ottenimento del presente finanziamento e/o per ottenerlo alle condizioni proposte. In forza di quanto precede, il presente contratto di finanziamento non integra in alcun modo l'ipotesi di una offerta contestuale di prodotti.



**19) Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

**20) Reclami, ricorsi e conciliazione**

Il Cliente può presentare un reclamo anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, indirizzandolo a:

Stellantis Financial Services Italia S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)  
E-Mail: [reclami@stellantis-finance.com](mailto:reclami@stellantis-finance.com)  
PEC: [reclami@stellantisfinance-cert.it](mailto:reclami@stellantisfinance-cert.it)

Il Cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito "ABF").

Per avere maggiori informazioni su come presentare ricorso all'ABF, il Cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) (presso il quale sono indicati anche i recapiti delle Segreterie Tecniche dei Collegi ABF istituiti presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo), rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia oppure consultare direttamente il sito della Banca al seguente link: [www.stellantis-financial-services.it/reclami](http://www.stellantis-financial-services.it/reclami)

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente può altresì rivolgersi a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54 (per maggiori informazioni si rimanda al sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

**21) Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità**

La Banca informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto, la Banca e il Cliente sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D.Lgs. n. 28/2010 ed Iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell'Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.

È fatta in ogni caso salva la facoltà, per il solo Cliente che rivesta la qualità di Cliente, di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.

<sup>(1)</sup> Per ritardo nei pagamenti si intende il periodo trascorso tra la scadenza contrattuale della rata e il pagamento della stessa.

<sup>(2)</sup> Per mancato pagamento di almeno due rate si intende l'avvenuta scadenza di almeno due rate contrattuali senza che sia intervenuto il relativo pagamento.